

Legge regionale 24 gennaio 1981 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2007

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione.

TITOLO II

Istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione

Art. 16

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998

Art. 17

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Il Comitato per la direzione dell' Osservatorio del mercato regionale del lavoro, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.

2 Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998

Art. 18

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998

Art. 19

Comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie e suoi compiti

L'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è così modificato:

<< Art. 1

Al fine di coordinare l'utilizzazione delle risorse finanziarie e di facilitare, in armonia con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo, l'accesso alle fonti di credito agevolato delle iniziative economiche è istituito presso la Direzione regionale dei servizi amministrativi un apposito Comitato.

Il Comitato, in particolare, - formula proposte ed esprime pareri nell'ambito delle competenze regionali, per il coordinamento della politica del credito agevolato nei diversi settori di intervento;

- favorisce il diretto confronto tra operatori ed istituti di credito;
- promuove iniziative per coinvolgere il sistema bancario operante sul territorio regionale nelle scelte attuative del piano regionale di sviluppo;
- promuove iniziative per favorire un più stretto collegamento tra Regione e Stato in particolare tra la Regione e gli Organi statali preposti alla politica creditizia. >>.

Art. 20

Articolazione del Comitato in Commissioni e loro relazioni

Il Comitato, denominato << Comitato Consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie >> è presieduto dall'Assessore regionale alle finanze e si articola in Commissioni, con competenze specifiche:

- a) per i settori produttivi: agricoltura; industria; artigianato; commercio e turismo;
- b) per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia abitativa.

Ciascuna delle Commissioni di cui al precedente comma elabora annualmente una relazione nella quale, sulla base di una stima delle risorse disponibili a sostegno degli investimenti, sono indicati i criteri per l' azione che la Regione, nei limiti delle proprie competenze, può svolgere nel settore, con specifico riferimento agli strumenti regionali di intervento finanziario e di agevolazione creditizia.

Le relazioni di cui al presente articolo sono raccolte in un unico documento, approvato dal Comitato e trasmesso al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

(1)

Note:

1 Parole soppresse al terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 27/1985

Art. 21

Composizione del Comitato

La struttura e le modalità di funzionamento del Comitato e delle sottocommissioni sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Del Comitato faranno parte:

- a) l' Amministrazione regionale e gli enti regionali interessati;
- b) le rappresentanze delle Associazioni degli Enti locali;
- c) le rappresentanze delle categorie imprenditoriali;
- d) le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale operanti sul territorio regionale;
- e) le società finanziarie regionali;
- f) le rappresentanze degli organismi regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.